

Legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24

Costituzione del Consorzio “Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica”.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
(Oggetto)

1. La Regione, con la presente legge, promuove la costituzione del Consorzio “Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica”, di seguito Consorzio, al fine di favorire la formazione e l’innovazione quali strumenti per il miglioramento della qualità nella pubblica amministrazione, anche in conformità ai principi di cui all’articolo 38 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione).
2. Al Consorzio aderiscono, oltre alla Regione, la Provincia di Perugia, la Provincia di Terni, il Comune di Perugia, il Comune di Terni e l’Università degli Studi di Perugia.
3. Possono aderire al Consorzio, previa deliberazione dell’Assemblea consortile di cui all’articolo 7 e secondo le modalità stabilite nello statuto, altri enti locali e altri enti pubblici aventi sede sul territorio regionale.
4. Il Consorzio svolge la propria attività a supporto delle attività istituzionali dei soggetti facenti parte del Consorzio medesimo, può promuovere, altresì, ulteriori forme di collaborazione con le Agenzie regionali, le Aziende sanitarie regionali ed altri enti pubblici operanti sul territorio regionale.
5. Lo statuto determina la sede legale ed operativa del Consorzio.

Art. 2
(Natura giuridica)

1. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia statutaria, amministrativa, organizzativa e contabile, nei limiti stabiliti dalla presente legge.
2. L'organizzazione, il funzionamento, le finalità generali e le forme di consultazione tra gli enti aderenti al Consorzio sono regolati dalla convenzione e dallo statuto di cui all'articolo 5.

Art. 3
(Funzioni e attività)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, il Consorzio svolge le seguenti funzioni e attività:
 - a) promozione, ricerca, sviluppo, sperimentazione, trasferimento e divulgazione delle innovazioni organizzative e gestionali finalizzate all'ammodernamento delle amministrazioni pubbliche, al miglioramento della qualità dei servizi resi ai cittadini, alla semplificazione e tempestività dell'azione amministrativa;
 - b) promozione di rapporti con strutture analoghe a livello nazionale e internazionale, per la diffusione delle buone pratiche;
 - c) formazione continua dei dipendenti pubblici a tutti i livelli di qualifica, compresa la dirigenza;
 - d) rilevazione dei fabbisogni formativi e supporto nella predisposizione dei programmi di formazione nonché nella definizione di specifici interventi formativi;

e) formazione e aggiornamento dei componenti degli organi di indirizzo politico ed amministrativo;

f) progettazione e realizzazione di attività di formazione e innovazione inserite nei programmi nazionali, comunitari e internazionali;

g) promozione di attività editoriali e di pubblicazione periodica.

2. Il Consorzio svolge attività di progettazione organizzativa, coordinamento e attuazione delle attività formative individuate negli atti di programmazione della Giunta regionale rivolte al personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario regionale. Organizza e gestisce, inoltre, i corsi di formazione triennale di medicina generale, ai sensi della normativa prevista dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 (Attuazione della direttiva 2001/19/CE che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive del Consiglio concernenti le professioni di infermiere professionale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico).

3. Il Consorzio svolge, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 bis della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina in materia di polizia locale) le attività di cui al comma 1 dello stesso articolo per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento del personale di polizia locale.

4. Il Consorzio compatibilmente con le finalità di cui alla presente legge, può svolgere ulteriori funzioni individuate negli atti di indirizzo della Giunta regionale, d'intesa con gli enti consorziati.

Art. 4
(Costituzione del Consorzio)

1. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva lo schema di convenzione e di statuto del Consorzio.
2. Il Presidente della Giunta regionale, entro i successivi quindici giorni, convoca gli enti di cui all'articolo 1, comma 2, al fine di concordare la convenzione e lo statuto, da sottoporre all'approvazione dei rispettivi competenti organi.
3. L'adesione della Regione al Consorzio è deliberata dalla Giunta regionale che verifica la corrispondenza della convenzione e dello statuto alle norme della presente legge.
4. L'adesione degli altri enti di cui all'articolo 1, comma 2 è deliberata dai rispettivi organi competenti che provvedono a darne tempestiva comunicazione alla Giunta regionale.
5. Per la costituzione del Consorzio è necessario che almeno il sessanta per cento delle quote sia sottoscritto dagli enti aderenti.
6. Le quote non optate all'atto della costituzione del Consorzio rimangono a disposizione degli enti di cui all'articolo 1, comma 3 ed eventualmente di quelli aderenti ai sensi dell'articolo 1, comma 2 secondo la ripartizione stabilita nello statuto.
7. Il Presidente della Giunta regionale, previa acquisizione delle deliberazioni di adesione degli enti di cui all'articolo 1, comma 2, ferme restando le condizioni di cui ai commi 5 e 6 dispone, con

proprio decreto, la costituzione del Consorzio e convoca la prima Assemblea consortile.

Art. 5
(Convenzione e statuto)

1. La convenzione e lo statuto sono deliberati dalla Giunta regionale e dai competenti organi degli enti consorziati.

2. La convenzione stabilisce:

- a) le finalità generali del Consorzio;
- b) le forme di consultazione degli enti consorziati e la trasmissione ad essi degli atti fondamentali del Consorzio;
- c) i rapporti finanziari tra gli enti consorziati ed il Consorzio, con indicazione delle quote del fondo consortile riservate a ciascuno di essi;
- d) i rispettivi e reciproci obblighi e garanzie dei consorziati in merito allo svolgimento delle attività istituzionali previste da parte del Consorzio;
- e) la facoltà del Consorzio in relazione alla peculiarità dei propri compiti di supporto alla realizzazione di progetti di interesse comune degli enti aderenti, di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, delle strutture dei consorziati.

3. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Consorzio si impegna a recepire le indicazioni e gli accordi formulati nella convenzione.

4. Lo statuto contiene le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consorzio e disciplina, in particolare:

a) il funzionamento e le attribuzioni degli organi consortili;

b) la costituzione del Comitato scientifico del Consorzio.

5. Al Comitato scientifico compete la programmazione didattica e scientifica delle attività svolte dal Consorzio. Il Comitato scientifico adotta un regolamento interno per il suo funzionamento.

6. Lo statuto, in particolare, disciplina il funzionamento e le attribuzioni degli organi consortili.

7. Le modifiche della convenzione e dello statuto sono approvate con le modalità e le procedure previsti negli stessi.

Art. 6 (Organi del Consorzio)

1. Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea consortile;
- b) l'Amministratore unico;
- c) il Revisore dei conti.

Art. 7 (L'Assemblea consortile)

1. L'Assemblea consortile del Consorzio è composta da un rappresentante per ognuno degli enti consorziati ed il rispettivo voto è computato in proporzione alla quota di partecipazione al Consorzio.

2. Il rappresentante della Regione nell'Assemblea consortile è il Presidente della Regione o un suo delegato.

3. Spetta all'Assemblea consortile la nomina dell'Amministratore unico e del Revisore dei conti e, nell'ambito delle finalità previste dallo statuto e dagli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, d'intesa con gli altri enti consorziati, la determinazione degli indirizzi dell'attività del Consorzio, nonché il controllo e la verifica dei risultati economico-gestionali.

4. L'Assemblea consortile delibera in ordine ad ogni altro atto riservato alla sua competenza dallo statuto.

Art. 8 (L'Amministratore unico)

1. L'Amministratore unico è nominato dall'Assemblea su designazione del Presidente della Giunta regionale d'intesa con gli altri enti consorziati.

2. L'Amministratore unico è nominato per un periodo di tempo non superiore a cinque anni e può essere riconfermato. L'Assemblea consortile può revocare l'incarico prima della scadenza per violazioni di legge, gravi irregolarità ed inadempimenti nello svolgimento dei compiti e delle funzioni.

3. L'incarico di cui al comma 1 è conferito a soggetti in possesso del diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e di adeguata e comprovata competenza professionale rispetto alle funzioni da svolgere.

4. L'Amministratore unico ha la rappresentanza legale del Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio ed assicura l'attuazione degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea consortile.

5. L'Amministratore unico, nei limiti degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea consortile, esercita, secondo le norme dello statuto, le facoltà e i poteri per l'attuazione e il raggiungimento degli obiettivi del Consorzio.

6. Il trattamento economico da corrispondere all'Amministratore unico è definito dalla Giunta regionale, d'intesa con gli altri enti consorziati.

Art. 9

(Il Revisore dei conti)

1. Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea consortile, tra i soggetti iscritti al registro dei revisori contabili, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

2. Il Revisore dei conti svolge le funzioni di verifica contabile e controllo della gestione economica e finanziaria del Consorzio.

3. Al Revisore dei conti spetta un'indennità al lordo delle ritenute di legge nei limiti delle tariffe dei revisori contabili.

Art. 10

(Quote di partecipazione)

1. Lo statuto fissa i criteri per la ripartizione delle quote del fondo consortile tra gli enti consorziati, in modo che comunque sia riservata

alla Regione una quota non inferiore al trenta per cento.

2. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, la partecipazione complessiva è in misura non superiore al venti per cento del fondo consortile.

3. Ciascun componente dell'Assemblea consortile, in rappresentanza degli enti aderenti, ha la responsabilità pari alla quota di partecipazione al fondo consortile fissata nella convenzione e nello statuto.

4. La Regione favorisce l'adesione al Consorzio dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, fermo restando i limiti di cui al presente articolo.

Art. 11 (Personale)

1. Il Consorzio ha una propria dotazione organica.

2. Il personale del Consorzio è assunto nel rispetto della vigente normativa in materia di reclutamento di personale presso le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), previa adozione di propri regolamenti in materia. Allo stesso viene applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni - Autonomie Locali, compresa la separata area dirigenziale del comparto stesso.

3. Tra il Consorzio, la Regione e gli altri enti di cui all'articolo 1, trova applicazione la disciplina

sulla mobilità del personale prevista dalle normative vigenti.

Art. 12
(Risorse finanziarie e patrimoniali)

1. Il Consorzio dispone delle seguenti entrate:
 - a) contributi annuali dei consorziati;
 - b) entrate derivanti dalle attività di cui all'articolo 3;
 - c) qualsiasi provento o reddito derivante dalla gestione del patrimonio;
 - d) erogazioni di enti pubblici o privati.
2. Gli enti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 mettono a disposizione del Consorzio, in base alle rispettive quote di partecipazione, le risorse finanziarie necessarie al conseguimento dello scopo sociale.
3. Il patrimonio del Consorzio è formato dai beni mobili ed immobili acquisiti a qualsiasi titolo.

Art. 13
(Contributo straordinario)

1. La Regione per il primo anno di attività del Consorzio per favorirne la costituzione e l'avvio dispone l'erogazione di un contributo straordinario pari a euro 180.000,00.

Art. 14
(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento degli oneri previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2009 la

spesa complessiva di euro 795.000,00 di cui euro 180.000,00 a titolo di contributo straordinario previsto dall'articolo 13 e euro 615.000,00 per il finanziamento degli oneri connessi alle quote del fondo consortile sottoscritte dalla Regione, con imputazione alla unità previsionale di base 02.1.006 denominata "Formazione del personale" del bilancio di previsione regionale 2009 parte spesa (capp. 321 e 322 n.i.).

2. Alla copertura finanziaria delle spese di cui al comma 1 si provvede con contestuale riduzione degli stanziamenti del bilancio pluriennale 2008-2010, annualità 2009, dell'unità previsionale di base 02.1.010 denominata "Contributi ad enti ed associazioni" (cap. 845) per euro 65.000,00, dell'unità previsionale di base 12.1.001 denominata "Affari generali ed amministrativi, personale del Sistema Sanitario regionale, formazione degli operatori e strategie di comunicazione" (cap. 2165) per euro 400.000,00, dell'unità previsionale di base 02.1.006 denominata "Formazione del personale" (cap. 320) per euro 150.000,00 e dell'unità previsionale di base 16.1.002 denominata "Fondi di riserva" (cap. 6100) per euro 180.000,00.

3. Per gli anni 2010 e successivi l'entità della spesa di cui al comma 1 relativa agli oneri connessi alle quote del fondo consortile è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

Art. 15
(Norme finali e transitorie)

1. Il Consorzio subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Associazione "Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra", compatibilmente con la natura giuridica del Consorzio stesso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di scioglimento e liquidazione delle persone giuridiche.
2. Le funzioni svolte dalla Associazione "Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra" sono trasferite al Consorzio sulla base della convenzione consortile, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, il personale in servizio presso l'Associazione "Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra", con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in atto alla data di conferimento delle attività dell'Associazione stessa, è trasferito alle dipendenze del Consorzio di cui alla presente legge, in applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 31, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001, in materia di passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati.
4. Il trasferimento di cui al comma 3 avviene nei confronti del personale dipendente che sia stato assunto, dall'Associazione, nel rispetto dei principi costituzionali e legislativi in materia di assunzioni all'impiego presso amministrazioni pubbliche e relativi requisiti di accesso.

5. La dotazione organica del Consorzio è coperta, ove non sussistano i presupposti di cui al comma 4 e in prima applicazione della presente legge, previo esperimento di apposite procedure selettive di natura concorsuale riservate al personale dipendente dell'Associazione "Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra", e in servizio, alla data del 31 dicembre 2007, a tempo indeterminato, a tempo determinato o utilizzato alla stessa data con contratto di collaborazione coordinata a progetto.

6. Il personale di cui al comma 5, fermo restando i necessari requisiti per l'accesso all'impiego presso la pubblica amministrazione, deve avere prestato servizio o essere stato utilizzato con contratto di collaborazione coordinata a progetto per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente alla data di conferimento delle attività dell'Associazione al Consorzio di cui al comma 2, secondo i criteri stabiliti dalla legge regionale 24 dicembre 2007, n. 38 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e interventi finalizzati al reclutamento).

7. Il personale trasferito al Consorzio, ai sensi e per gli effetti dei commi 3, 5 e 6, mantiene il medesimo livello giuridico ed economico di provenienza.

Art. 16

(Norma di prima applicazione)

1. In sede di prima applicazione della presente legge l'Amministratore unico è nominato nella prima seduta della Assemblea consortile.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

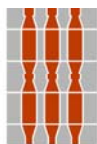
Data a Perugia, 23 dicembre 2008

LORENZETTI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'assessore Riommi, deliberazione 27 ottobre 2008, n. 1420, atto consiliare n. 1422 (VIII Legislatura);
- assegnato, per competenza in sede redigente, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto regionale, alla I Commissione consiliare permanente "Affari istituzionali e comunitari", il 26 novembre 2008;
- esaminato dalla I Commissione consiliare permanente secondo il procedimento ordinario;
- licenziato dalla I Commissione consiliare permanente il 10 dicembre 2008, con parere e relazioni illustrate oralmente dal consigliere Baiardini per la maggioranza e dal consigliere Modena per la minoranza (Atto n. 1422/BIS);
- esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con emendamenti, nella seduta del 16 dicembre 2008, deliberazione n. 276.



Regione Umbria

Giunta Regionale

Direzione Affari generali della Presidenza
e della Giunta regionale

Servizio Segreteria della Giunta
e attività giuridico-legislative

Sezione Norme regionali, decreti, atti consiliari
e rapporti con il Consiglio regionale

L.R. 23 dicembre 2008, n. 24

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione Affari generali della Presidenza e della Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta e attività giuridico-legislative – Sezione Norme regionali, decreti, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale), ai sensi dell’art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota all’art. 1, comma 1:

- Il testo dell’art. 38 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23, recante “Riforma del sistema amministrativo regionale e locale – Unione europea e relazioni internazionali – Innovazione e semplificazione” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 18 luglio 2007, n. 32), è il seguente:

«Art. 38

Promozione della qualità nella Pubblica Amministrazione -
Formazione - Innovazione tecnologica.

1. La Regione, tenuto conto in particolare delle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 37 e le connesse esigenze, promuove la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni. A questo fine la Regione promuove e sostiene la Scuola di amministrazione pubblica "Villa Umbra" costituita tra la Regione Umbria e i Comuni di Perugia e Terni, le Province di Perugia e Terni e la Federazione delle autonomie locali con Delib.G.R. 9 giugno 1998, n. 3107.

2. La Regione favorisce i processi di innovazione amministrativa e gestionale, valorizzando le esperienze attuate e favorendone lo sviluppo ai fini della massima fruibilità da parte degli utenti anche mediante la promozione di programmi tra gli enti locali finalizzati all'innovazione tecnologica.»

Note all'art. 3, commi 2 e 3:

- Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, recante “Attuazione della direttiva 2001/19/CE che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive del Consiglio concernenti le professioni di infermiere professionale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 14 ottobre 2003, n. 239.
- Il testo dell'art. 11, commi 1 e 3-bis della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1, recante “Disciplina in materia di polizia locale” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 9 febbraio 2005, n. 6), come integrato dalla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 (in B.U.R. 22 ottobre 2008, n. 47), è il seguente:

«Art. 11

Corsi di formazione, di qualificazione ed aggiornamento.

1. I corsi di formazione si distinguono in:

- a) corsi di formazione per l'accesso ai ruoli;
- b) corsi di qualificazione ed aggiornamento del personale di polizia locale.

Omissis.

3-bis. L'attività formativa di cui al comma 1 è realizzata dall'Associazione 'Scuola di Amministrazione pubblica Villa Umbra'.».

Nota all'art. 11, comma 2:

- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 9 maggio 2001, n. 106.

Nota all'art. 14, comma 3:

- Il testo dell'art. 27, comma 3, lett. c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria” (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), è il seguente:

«Art. 27

Legge finanziaria regionale.

Omissis.

3. La legge finanziaria regionale stabilisce:

Omissis.

c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;

Omissis.».

Note all'art. 15, commi 3 e 6:

- Si riporta il testo dell'art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (si veda la nota all'art. 11, comma 2):

«31.

Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività.

(Art. 34 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.».

- La legge regionale 24 dicembre 2007, n. 38, recante “Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e interventi finalizzati al reclutamento”, è pubblicata nel B.U.R. 27 dicembre 2007, n. 56.